

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 50

del 24/10/2012

Oggetto: **“Disciplinare per l’attività eseguita per conto terzi” - Approvazione**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 29 del 21/01/2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’ARS;

Richiamato il *“Disciplinare di contabilità e amministrazione”* approvato con proprio decreto n. 38 del 09/08/2012;

Preso atto delle modifiche all’assetto organizzativo di ARS introdotte nella citata l.r. 40/2005 dalla l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 *“Legge finanziaria per l’anno 2011”*, ed in particolare l’articolo 82 quater;

Dato atto che il nuovo Direttore rappresenta legalmente l’ARS ed inoltre sovrintende all’attuazione dei programmi, ne assicura la gestione, esercita la direzione amministrativa e finanziaria dell’Ente e che necessariamente anche il citato *“Regolamento Generale di Organizzazione”* dovrà essere oggetto di adeguamento ed approvazione da parte della Giunta Regionale, rilevando che al momento la procedura inerente è in corso;

Richiamato il *“Disciplinare per l’attività eseguita per conto terzi”* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23/06/2010 che regola le prestazioni connesse ad attività per progetti e per attività commerciali - effettuate nel rispetto di quanto disposto dal citato art. 82-bis della l.r. n. 40/2005 e ss. mm. - e le relative risorse derivanti da queste, come pure quelle derivanti da sponsorizzazioni, donazioni e contributi;

Rilevato che le sopra richiamate novità legislative rendono necessario aggiornare e rivedere il sopra richiamato disciplinare in modo che recepisca il nuovo assetto organizzativo di ARS;

Vista a tal fine la proposta definita dagli uffici preposti, di cui al documento allegato “1” al presente provvedimento e del quale è parte integrante e sostanziale, che persegue le disposizioni e le indicazioni di cui sopra attraverso una revisione del disciplinare per la materia in oggetto portando all’approvazione del presente nuovo disciplinare;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo *“Disciplinare per l’attività eseguita per conto terzi”* nel testo di cui all’allegato “1” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) di stabilire che il disciplinare di cui al punto precedente entra in vigore a partire dal giorno successivo all’approvazione e che dalla stessa data è abrogato il precedente disciplinare in materia di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 23/06/2010;

- 3) di partecipare copia del presente atto ai dirigenti dell'Agenzia al fine di attuare tutte le misure necessarie alla corretta applicazione del presente provvedimento;
- 4) di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e dell'art. 32 della legge n. 69/2009, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione "*Trasparenza / Atti amministrativi*" sul sito web dell'ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani

AGENZIA REGIONALE DI SANITA'

DISCIPLINARE PER L'ATTIVITA' ESEGUITA PER CONTO TERZI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare regola le attività eseguite dall'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) per conto di committenti pubblici o privati a seguito di contratti o convenzioni (d'ora in avanti "contratti") - che prevedano un finanziamento o un corrispettivo - aventi ad oggetto:
 - a) prestazioni di ricerca;
 - b) consulenza;
 - c) didattica, formazione e aggiornamento;
 - d) cessione di risultati di ricerca di cui ARS abbia la piena disponibilità;
 - e) qualsiasi altra prestazione a pagamento;

Regola altresì:

- f) sponsorizzazioni, donazioni e contributi.

Art. 2

Approvazione e stipulazione

1. L'effettuazione di tutte le attività di cui all'art. 1 è comunque soggetta ad autorizzazione da parte del Direttore.
2. Periodicamente - di norma nella prima seduta utile - il Direttore informa il Comitato di Indirizzo e Controllo dell'Agenzia sullo stato di attivazione delle varie attività progettuali.
3. Il Direttore, valutati l'oggetto dell'attività da svolgere, la durata stimata e l'eventuale piano finanziario di massima autorizza la prestazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 82-bis della l.r. 40/2005 ed individua il responsabile del contratto, di norma nel dirigente proponente l'attività. Il responsabile del contratto indica eventualmente il responsabile scientifico dell'attività, ove ritenga opportuno che questi sia persona diversa.
4. Il responsabile del contratto - cui compete la sottoscrizione dell'atto - è individuato in un dirigente responsabile di Struttura o di Settore; il responsabile scientifico della ricerca può essere individuato nel personale (di ricerca, tecnico o amministrativo) di categoria non inferiore a "D", compreso quello titolare di Posizione Organizzativa.
5. Successivamente viene redatto e sottoscritto il contratto che viene trasmesso ai competenti uffici del Settore Amministrazione per essere inserito nella procedura contabile e nel planning delle scadenze, fermo restando al responsabile contrattuale ed al responsabile scientifico la cura e la responsabilità del rispetto degli adempimenti previsti nel contratto.

Art. 3

Contenuto dei contratti

1. I contratti - per le prestazioni di cui all'art. 1, c. 1, lettere da a) a e) - devono contenere le seguenti indicazioni e rispondere ai seguenti criteri:
 - a. indicazione del contraente con l'individuazione della sede amministrativa/legale, del domicilio fiscale, della partita IVA o del Codice Fiscale se il contratto non è rilevante ai fini IVA;
 - b. il responsabile del contratto e - ove diverso e necessario - il responsabile scientifico dell'attività;
 - c. individuazione dell'oggetto del contratto e del suo corrispettivo;
 - d. individuazione dei termini temporali per l'esecuzione del contratto;
 - e. per contratti di durata oltre la fine dell'anno solare, indicazione della competenza contabile anche con riferimento alle eventuali fasi o stati di avanzamento dell'attività così come indicate nel contratto stesso; in mancanza di esplicita indicazione nel contratto o di difficoltà interpretativa di quanto previsto contrattualmente, il dirigente responsabile del contratto dovrà trasmettere agli uffici amministrativi una scheda di dettaglio con tali indicazioni;
 - f. la definizione della disponibilità e dell'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante dall'attività del contratto, in caso di prestazioni di ricerca.
2. I contratti che prevedono la possibilità di recesso, devono contenere l'individuazione esplicita dei termini per esercitare l'eventuale recesso dal contratto.
3. I contratti che prevedono il pagamento di penali da parte dell'Agenzia a qualsiasi titolo, devono riportare l'indicazione esplicita e l'ammontare esatto di detta penale, nel rispetto dell'art. 1382 del codice civile. Il pagamento di eventuali penali graverà sui fondi della struttura cui appartiene il responsabile del contratto, fatta salva l'eventuale rivalsa - su decisione del Direttore - nei confronti del responsabile del contratto cui sia imputabile l'inadempimento.
4. Per i contratti che prevedono rendicontazione ai fini del pagamento totale o a fasi o a stati di avanzamento, in caso di liquidazione per qualsiasi motivo inferiore alle spese già sostenute, la differenza dovrà essere

compensata utilizzando per quanto necessario la quota di budget ordinario assegnata alla struttura cui appartiene il responsabile del contratto. Il Direttore è il soggetto competente per la definizione di tale piano di rientro sentito il Dirigente del Settore Amministrazione ed il Responsabile della Struttura cui appartiene il responsabile del contratto.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività con finanziamento da parte di Regione Toscana.

Art. 4

Determinazione del corrispettivo o del finanziamento

1. Nella determinazione del corrispettivo o del finanziamento (d'ora in avanti "*corrispettivo*") necessario per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 1 lettere da a) a e), deve essere assicurata la copertura dei costi effettivi da sostenersi a qualsiasi titolo per l'espletamento di tali attività.
2. Nei casi di prestazioni soggette a tariffe si dovrà tener conto, ove esistenti, dei tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, dei tariffari approvati dagli ordini professionali e, in ogni caso, dei prezzi di mercato praticati per analoghe prestazioni.
3. Il corrispettivo, al netto di eventuale IVA, dovrà coprire inoltre una quota di prelievo di norma nella misura di almeno del 10% destinata a "*Spese generali di funzionamento*". Tale quota è resa disponibile come specifica risorsa nella corrispondente voce del Budget generale della Direzione Tecnico-Amministrativa ed utilizzata nel rispetto della gestione stabilita per tale budget; il Dirigente del Settore Amministrazione è il soggetto competente per queste operazioni.
4. Per particolari attività, anche su indicazione da parte del proponente del progetto, è facoltà del Direttore autorizzare attività per conto terzi in deroga ai valori ed a quanto previsto nel presente articolo.
5. Per quanto attiene il personale a tempo determinato assunto sui singoli progetti, devono essere imputati sul progetto stesso il costo e tutti gli oneri diretti ed indiretti, compreso le eventuali quote di trattamento accessorio.

Art. 5

Sponsorizzazioni, donazioni e contributi

1. I ricavi da sponsorizzazione, donazione o contributo di cui all'art. 1, c. 1, lett. f) sono portati in aumento di pari importo come risorsa nei modi definiti ai successivi commi.
2. Se tali ricavi sono concessi con finalizzazione e vincolo ad una particolare attività la risorsa viene resa disponibile per una specifica attività progettuale; se invece tali ricavi non hanno vincoli specifici di concessione, tale risorsa viene portata in aumento della "*Riserva per oneri imprevisti*" del Budget generale per le strutture ed utilizzata nel rispetto della gestione stabilita per tale budget.
3. La risorsa viene resa disponibile solo alla ricezione da parte dell'Agenzia della comunicazione formale da parte del concedente e – se soggetta a particolari condizioni – solo dopo l'adempimento di tali condizioni.
4. Il Dirigente del Settore Amministrazione è il soggetto competente per queste operazioni.

Art. 6

Utilizzo del prodotto dell'attività di ricerca

1. Come indicato al precedente art. 3, c. 1, lett. f) il contratto la cui attività comprenda prestazioni di ricerca deve definire la disponibilità e l'utilizzo da parte dei soggetti contraenti dei dati e/o del prodotto risultante.
2. I responsabili del contratto dovranno prevedere o meno la pubblicabilità dei risultati e l'utilizzo dei dati, anche se soggette ad autorizzazione espressa da parte del committente e comunque nel rispetto della normativa in tema di privacy.

^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^